

Civile Ord. Sez. 3 Num. 24102 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: SIMONE ROBERTO
Data pubblicazione: 27/07/2026

Leasing

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G.,
proposto da

[REDACTED]
rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- **ricorrenti** -

contro

[REDACTED]
procuratore speciale [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED]

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. [REDACTED] della CORTE d'APPELLO di
Bologna pubblicata il 14.12.2023;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.7.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone:

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] si opponevano dinanzi al Tribunale di Bologna avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] con il quale era stato loro ordinato di pagare a [REDACTED], in via solidale, la somma di euro 1.279.990,88, quali fideiussori delle obbligazioni assunte da [REDACTED], debitrice principale, in forza di contratti di *leasing* nei quali essa rivestiva la qualità di utilizzatrice. Gli opposenti chiedevano la revoca del decreto opposto, il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione a equità della penale pretesa dalla società concedente.

In particolare, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per competenza del Tribunale di Bari, in ragione del carattere vessatorio delle clausole di deroga alla competenza contenute nei contratti di *leasing* e di fideiussione. Nel merito, sostenevano la natura traslativa dei contratti di *leasing*, con conseguente nullità delle clausole negoziali regolanti la risoluzione contrattuale e la clausola penale, perché difformi dalla disciplina inderogabile dell'art. 1526 c.c., applicabile in via analogica, e con estensione della nullità ai rapporti fideiussori ai sensi dell'art. 1939 c.c.; prospettavano, infine, l'indeterminatezza e l'illiquidità del credito azionato. [REDACTED] si costituiva insistendo.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata il 13.5.2020, rigettava l'opposizione. In particolare, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, riteneva pacifico l'inadempimento della debitrice principale e provato il credito nonché disattendeva i rilievi svolti sulla clausola penale, della quale evidenziava le funzioni di recupero del capitale investito e di risarcimento del lucro cessante in relazione ad un contratto di *leasing* di godimento.

2. [REDACTED] proponevano gravame; la Corte d'appello di Bologna, dinanzi alla quale si costituiva

██████████ per il tramite della mandataria ██████████ (cessionaria del portafoglio crediti di ██████████), e nella contumacia di ██████████, con sentenza pubblicata il 14.12.2023, lo rigettava.

La Corte, quanto alla competenza per territorio, osservava che l'azione in via monitoria era stata proposta in uno dei fori previsti per legge, come qualificati dalla clausola e, quindi, gli appellanti avrebbero dovuto contestare tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabili, compreso quello del *forum destinatae solutionis*.

Nel merito dei contratti, la Corte riteneva che, anche a voler qualificare i rapporti come *leasing* traslativi, le clausole di cui agli artt. 21, 22 e 23 non erano nulle, poiché prevedevano un meccanismo di riequilibrio mediante l'attribuzione all'utilizzatore del ricavato della vendita del bene o comunque del suo valore, così escludendo la natura di clausola di confisca; la debenza delle somme azionate in via monitoria era stata contestata soltanto per la dedotta nullità delle clausole, ma non adeguatamente nel *quantum*. In relazione alle fideiussioni, l'eccezione di nullità integrale per conformità allo schema ABI era infondata, poiché dall'applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per la violazione della legge 287/1990, derivava soltanto la nullità parziale, tranne se fosse fornita la prova dell'estensione all'intero contratto per il legame con le restanti clausole, prova non fornita dagli appellanti. In ogni caso, anche a voler ammettere l'invalidità della deroga all'art. 1957 c.c. e l'applicazione della norma, l'eccezione era tardiva, perché non proposta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Infine, la titolarità del credito in capo a ██████████ era stata ritenuta provata in ragione della documentazione prodotta e della tardività delle contestazioni specifiche formulate dagli appellanti.

3. Hanno presentato ricorso ██████████, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso ██████████

nella riferita qualità. [REDACTED], intimata, non si è difesa. Sia i ricorrente sia la controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 2., c.p.c., la violazione degli artt. 18, 20, 28 e 29 c.p.c. e 1418 c.c.

1.1. Si censura il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio da parte della Corte d'appello per aver ritenuto incompleta la contestazione dei criteri alternativi di competenza. La clausola contenuta nella lettera O delle fideiussioni e nell'art. 16 dei contratti di *leasing* sarebbe nulla per indeterminatezza e contraddittorietà, poiché, da un lato, individuerebbe il foro esclusivo di Milano, dall'altro, attribuirebbe alla concedente la facoltà di adire anche i fori di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino, Verona e Vicenza. In particolare, la corte territoriale non avrebbe considerato che l'espressione «per ogni controversia che dovesse sorgere» non sarebbe idonea a integrare un foro convenzionale esclusivo, e non escluderebbe gli ordinari fori legali, ma varrebbe soltanto a delimitare l'ambito oggettivo della clausola.

Si critica, inoltre, il carattere asimmetrico della clausola poiché sarebbe sbilanciata a favore della concedente, in quanto il fideiussore era vincolato al solo foro di Milano, mentre la società concedente avrebbe potuto scegliere tra più fori alternativi; e i fori alternativi sarebbero stati indicati già nell'atto di citazione in opposizione, sostenendo la competenza del Tribunale di Bari sia quale foro generale delle persone fisiche, essendo tutti i fideiussori residenti in Bari, sia quale *forum contractus*, per essere stati sottoscritti in Bari i contratti, sia quale *forum destinatae solutionis*, considerato che la garanzia atteneva a somme relative a *leasing* immobiliari di beni siti nel Comune di Bari.

1.2. Il motivo non ha pregio.

La Corte d'appello nel procedere allo scrutinio del primo motivo d'impugnazione, basato sulla nullità per indeterminatezza della clausola

sulla competenza per territorio esclusiva, presente sia nelle lettere di fideiussione sia nei contratti di *leasing*, ha affermato che l'azione monitoria non era stata proposta nel foro esclusivo, contrattualmente individuato in quello di Milano, bensì in uno dei «fori di legge, così come la clausola qualifica il foro di Bologna. Bologna non è un foro convenzionale esclusivo», per cui gli appellanti avrebbero dovuto contestare tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile, compreso quello del *forum destinatae solutionis*. La Corte felsinea ha poi aggiunto: "In sostanza, anche a voler ritenere la nullità delle clausole sulla competenza territoriale, la competenza del giudice adito rimane ferma, in mancanza di specifica contestazione di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile, stabiliti per legge".

Da ciò deriva che le doglianze dei ricorrenti riguardo alla regolamentazione asimmetrica della competenza per territorio – basate sull'asserita «indeterminatezza e contraddittorietà» o per l'inidoneità dell'espressione «per ogni controversia che dovesse sorgere» all'individuazione di un foro convenzionale esclusivo – non intercettano la *ratio decidendi*, essendosi questa fondata sulla mancata contestazione di tutti i criteri legali di competenza territoriale derogabile.

Quanto ulteriormente lamentato dai ricorrenti è aspecifico, perché privo di effettiva portata censoria rispetto alla decisione della Corte d'appello. I ricorrenti si limitano, infatti, a dedurre di avere indicato, nell'atto di citazione in opposizione, la competenza del Tribunale di Bari quale foro generale delle persone fisiche, quale *forum contractus* e quale *forum destinatae solutionis*. Il che, appunto, non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha ritenuto inefficace l'eccezione perché non accompagnata dalla specifica contestazione di tutti i criteri legali di collegamento idonei a fondare la competenza del giudice adito.

In particolare, il mero richiamo alla residenza barese dei fideiussori, alla sottoscrizione dei contratti in Bari e alla localizzazione in Bari degli immobili oggetto di *leasing* non chiarisce perché tali elementi fossero

idonei a escludere la competenza del Tribunale di Bologna, anche con riguardo al distinto criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria azionata in via monitoria. La censura risulta meramente assertiva, perché prospetta la preferibilità del foro di Bari, ma non critica la specifica affermazione della Corte d'appello che la competenza del giudice adito rimaneva ferma per mancata contestazione di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile. I ricorrenti, pertanto, sono incorsi nella violazione del consolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica. In mancanza di un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura invece inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359; ed in motivazione, Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12 gennaio 2024 n. 1341; Cass. 6 aprile 2025 n. 9059).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 115 e 116 c.p.c., 1264 e 2697 c.c., nonché violazione degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.

2.1. Viene contestato il rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a  e, prima ancora, l'affermazione della tardività o non specificità delle contestazioni svolte dagli appellanti. Premesso che la contestazione sulla cessione del credito era stata formulata tempestivamente nelle note di trattazione per l'udienza del 31.1.2023, si sostiene che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indicava criteri generali di individuazione dei crediti ceduti, riferiti ai crediti derivanti da contratti di *leasing* sorti tra il 1993 e il 2018, classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi; produzione, però, insufficiente, poiché l'avviso di cessione in blocco sostituisce la notificazione ex art. 1264 c.c., ma non prova, se non sufficientemente determinato, l'esistenza e il contenuto della cessione nonché l'inclusione in

essa del credito azionato. L'elenco allegato all'intervento era, inoltre, privo di sottoscrizione e non riconducibile con certezza a un soggetto determinato. Pertanto, sarebbe stata necessaria la prova specifica, a carico della cessionaria quale elemento costitutivo della pretesa, dell'inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro della cessione mediante la produzione del contratto di cessione o, comunque, la dimostrazione della classificazione a sofferenza e della segnalazione in Centrale dei Rischi.

2.2. Il motivo è fondato.

Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes*» (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 10 gennaio 2016 n. 631; e v. pure Cass., sez. III, 17 settembre 2025 n. 25547; Cass., sez. III, 6 ottobre 2025 n. 26855). È stato, altresì, affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v., Cass., sez. I, 22 febbraio 2022 n. 5857; Cass., sez. 6-I, 5 novembre 2020 n. 24798; Cass., sez. I, 2 marzo 2016 n. 4116).

Si è da questa Suprema Corte, tuttavia, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, osservando che, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 t.u.b. detta una disciplina

derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è così affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, ma con ragionamento applicato anche alla materia del *leasing* (v. Cass., sez. III, 30 dicembre 2025 n. 34906, non massimata), è sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, qualora sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., sez. I, 14 maggio 2024 n. 13289; Cass., sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4277; Cass., sez. III, 13 giugno 2019 n. 15884; Cass., sez. I, 29 dicembre 2017 n. 31188; Cass., sez. I, 28 febbraio 2017 n. 5167). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se non nel ristretto perimetro delle anomalie motivazionali rilevanti in base all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., Cass., sez. I, 24 dicembre 2025 n. 33966; Cass., 4277/2023; Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020, cit.).

È stato, inoltre, rilevato - dovendo tenere distinta la prova dell'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa del diritto di credito, dalla prova del fatto che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, nonché dalla prova dell'efficacia della cessione

verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – che, «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (v. Cass., sez. III, 22 giugno 2023 n. 17944; Cass., sez. III, 25 luglio 2025 n. 21279). È stato, altresì, precisato che, qualora «l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (v. Cass. 17944/2023, cit.; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025 n. 2511).

Pertanto, chi agisce qualificandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. 26855/2025, cit.).

2.3. I ricorrenti si dolgono per il rigetto dell'eccezione di difetto della titolarità del credito e, prima ancora, per l'affermata tardività e genericità delle contestazioni al riguardo. In particolare, sostengono che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indicava criteri generali di individuazione dei crediti ceduti, riferiti ai crediti derivanti da contratti di *leasing* sorti tra il 1993 e il 2018, classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi. Tale produzione, tuttavia, non sarebbe sufficiente, poiché l'avviso di cessione in blocco sostituisce la notificazione ex art. 1264 c.c., ma non prova, se non sufficientemente determinato, l'esistenza e il contenuto della cessione né l'inclusione in essa del credito azionato, mentre l'elenco allegato all'atto di intervento era, per di più, privo di sottoscrizione e non riconducibile con certezza a un soggetto determinato.

La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria «avuto riguardo alla produzione documentale in atti». In particolare, ha osservato: «Parte appellata, in comparsa di risposta in appello, ha allegato i seguenti documenti a comprova della cessione di credito, descrivendone il contenuto con le seguenti allegazioni: "copia atto di cessione del 1.12.2020 riportato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, foglio delle inserzioni, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]... copia elenco crediti [REDACTED] che ricomprende il credito *de quo agitur* n. [REDACTED] contratto nn. [REDACTED] [REDACTED] - pagina 18/62;» (pagine 13-14).

La Corte felsinea ha poi aggiunto che l'appellante in sede di precisazione delle conclusioni aveva contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria e solo in sede di comparsa conclusionale aveva svolto «una serie di contestazioni specifiche», ritenute inammissibili alla stregua di quanto statuito da Cass., sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904. Ha inoltre osservato che, sul piano del merito, vale il principio affermato da Cass. 4277/2023 a proposito dell'idoneità dimostrativa dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie

dei rapporti ceduti in blocco, «senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». E ha concluso come segue: «Alla stregua di tale principio di diritto, da un lato, e tenuto conto della mancata contestazione delle suddette allegazioni della cessionaria, dall'altro lato, deve ritenersi provata la titolarità in capo a quest'ultima del credito azionato in giudizio» (pagina 14).

2.4. Tale scrutinio della Corte d'appello non è conforme all'orientamento sopra riportato.

In primo luogo, non è pertinente il richiamo a Cass. 16904/2018, perché quanto ivi enunciato riguardo alle preclusioni assertive afferisce alle scansioni del procedimento di primo grado nel contesto di una vicenda di opposizione in materia esecutiva.

In secondo luogo, dal percorso argomentativo svolto non risulta in alcun modo accertato dal giudice d'appello se sia stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti. La corte territoriale, come già detto, così si esprime: «copia atto di cessione del 1.12.2020 riportato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, foglio delle inserzioni, n. [REDACTED] del portafoglio crediti [REDACTED].»

Non risulta, altresì, che sia stata fornita prova dell'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti, poiché l'individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti di per sé, peraltro non esplicitata, non è sufficiente a fornire la prova né della sussistenza del

contratto di cessione, né dell'inclusione dello specifico credito nel "blocco" dei rapporti ceduti.

Il motivo, in conclusione, presenta un'evidente fondatezza.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 ed erronea valutazione della validità della fideiussione in violazione degli artt. 1421 e 1957 c.c.

3.1. La Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 in quanto contenenti clausole riprodotte di quelle oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, suscettibile di applicazione ultra-attiva pure a contratti successivi quali le fideiussioni oggetto di causa del 2006. Tali contratti contengono la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria, nonostante vicende estintive o invalidanti relative al pagamento del debitore o all'obbligazione principale. Dette clausole hanno inciso sull'equilibrio della disciplina della fideiussione, e senza di esse la banca non avrebbe accettato la garanzia, poiché la funzione di assicurazione dell'effetto solutorio definitivo sarebbe venuta meno. La prova di tale essenzialità sarebbe *in re ipsa* nel fatto stesso che le garanzie siano state rilasciate su modello prestampato predisposto dalla banca.

Si contesta, altresì, l'affermata tardività dell'eccezione fondata sull'art. 1957 c.c., poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. e, trattandosi di eccezione riconvenzionale diretta al rigetto della domanda dell'attore in senso sostanziale, non vi sono limiti al suo rilievo. Si sostiene infine che, qualora fosse stata dichiarata la nullità parziale delle sole clausole B, D ed E delle fideiussioni, ne sarebbe derivata comunque la decadenza ex art. 1957 c.c., dato che la comunicazione di decadenza risaliva al novembre 2011, mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2016.

3.2. Anche questo motivo è fondato.

La Corte d'appello, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni, non avendo gli appellanti provato che la nullità parziale delle clausole riproduttive del modello ABI, sanzionato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si sarebbe estesa all'intero contratto per il legame inscindibile tra le clausole illecite con le restanti in sé lecite (v. Sez. Un., 30 dicembre 2021 n. 41994), ha affermato che la nullità parziale delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. non avrebbe influito sull'esito della lite.

Tale asserto si radica sull'affermata tardività dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata nel corso del giudizio di appello, «nemmeno in atto di appello», e non, come dovuto, nell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c., onde «la parte non può essere rimessa in termini per la proposizione di un'eccezione in senso stretto soltanto perché, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione ha affermato un'interpretazione del diritto sostanziale tale da rendere fondata detta eccezione».

Anche se si volesse prescindere dal profilo della rilevanza d'ufficio pure in sede di appello della nullità del contratto qualora emerga *ex actis* (cfr. Sez. Un., 4 settembre 2012 n. 14828, Sez. Un., 12 dicembre 2014 nn. 26242 e 26243; e v. Sez. Un., 22 marzo 2017 n. 7294, che afferma: «Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.»), non si può non considerare il principio del *revirement* processuale, o *overruling* che dir si voglia, nella prospettiva della restituzione della facoltà dell'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU), in quanto interpretato diversamente alla stregua di quanto

enunciato da questa Suprema Corte (v. Cass., sez. II, 17 giugno 2010 n. 14627; Cass., sez. 6-I, 26 luglio 2011 n. 16365; Sez. Un., 11 luglio 2011 n. 15144; Sez. Un., 12 febbraio 2019 n. 4135).

In altri termini, dato il sopravvenuto principio di diritto affermato da Sez. Un., 41994/2021, che in ordine alle ricadute a valle di una intesa restrittiva della concorrenza ha optato per un rimedio di natura reale (parzialmente conservativo) del contratto e non risarcitorio, per aver aperto la porta alla nullità parziale del contratto che ha recepito l'intesa restrittiva, la Corte d'appello avrebbe dovuto porsi il problema della «riespansione» del diritto di difesa della parte appellante, proprio in virtù del sopravvenuto («nelle more del giudizio») fatto che «la Corte di Cassazione ha affermato un'interpretazione del diritto sostanziale tale da rendere fondata detta eccezione», mentre gli appellanti, ad avviso della corte territoriale, avrebbero dovuto proporre l'eccezione già in primo grado con l'atto ex art. 645 c.p.c.

All'affermazione del giudice d'appello è sotteso il rilievo che in primo grado gli opposenti avevano la facoltà processuale di eccepire la nullità ex art. 1421 c.c. o art. 2 L. 287/1990, dato che non v'era una norma di rito che lo vietasse. Il fatto che l'orientamento di merito o di legittimità dell'epoca fosse sfavorevole o incerto attiene alla valutazione del merito e del rischio di lite, non a un'impossibilità oggettiva di natura processuale.

Senonché, tale prospettiva si traduce in una sanzione per la parte che non abbia fatto "affidamento" sulla possibilità di un diverso orientamento dell'interpretazione del diritto vivente, per essersi adeguata alla *communis opinio*, trovandosi esposta ad un peggioramento qualitativamente significativo della propria posizione processuale, in particolare vedendosi privata del diritto ad un giudizio di merito, e così alla verifica giurisdizionale circa il fondamento delle proprie pretese o difese. Al contrario, tale prospettiva premia chi sia stato adeguatamente previdente, anche esponendosi – al limite – al rischio della sanzione ex art.

96 c.p.c., da tentare la sorte valorizzando una tesi all'epoca minoritaria, emersa solo a seguito di una interpretazione «evolutiva».

3.3. Sotto un diverso e concorrente profilo, comunque, il ragionamento della Corte d'appello — nel senso che gli oppositori «avrebbero dovuto proporre l'eccezione già in primo grado con l'atto ex art. 645 c.p.c.» — è affetto da un vizio di fondo in contrasto con la rilevanza d'ufficio della nullità parziale emergente *ex actis*, previa interlocuzione con le parti sulla portata del vizio strutturale dell'atto.

Infatti, la nullità non soggiace alle decadenze dell'art. 645 o 166 c.p.c., poiché, in base ai principi fissati dalle Sezioni Unite "gemelle" sulle nullità con le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, le eccezioni di nullità negoziale (compresa quella parziale delle clausole conformi al modello ABI sanzionato) sono eccezioni in senso lato e non in senso stretto, come invece affermato erroneamente dalla Corte felsinea. Esse possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, senza incorrere in alcuna preclusione o decadenza legate al primo grado. Sussiste il solo limite dell'acquisizione *ex actis*, per cui l'unico presupposto per l'ammissibilità dell'eccezione in appello è che il fatto costitutivo (ovvero la presenza nel contratto di fidejussione delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI) risultasse già acquisito agli atti del primo grado.

Se il fatto, allora, già si rinveniva negli atti del primo grado, in ragione dell'obbligo di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., la Corte d'appello — dinanzi alla sollecitazione della parte o di propria iniziativa a seguito dell'intervento di Sez. Un. 41994/2021 — aveva l'obbligo di rilevare la nullità parziale e di sottoporla al contraddittorio delle parti, concedendo i termini per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.

Infatti, le Sezioni Unite al riguardo hanno affermato che *«il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano*

un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. Un. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. 18/06/2018, n. 16501)» (così, in motivazione, Sez. Un., 41994/2021, pagina 41). Interlocuzione, questa, che non risulta avvenuta, per essersi la Corte d'appello limitata a evidenziare, con asserto del tutto generico «Tanto non è avvenuto nel caso di specie», così alludendo alla mancata prova dell'estensione della nullità parziale all'intero contratto per la correlazione inscindibile delle clausole illecite con le altre in sé lecite.

4. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo determina l'assorbimento del quarto motivo, il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, 1418 e 1384 c.c. (la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la nullità delle clausole contenute negli artt. 21, 22 e 23 delle condizioni generali dei contratti di *leasing*, nonostante la natura traslativa dei rapporti).

5. In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, disatteso il primo e assorbito il quarto, la sentenza va cassata in relazione, rinviando - anche per le spese del giudizio di legittimità - alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie i motivi secondo e terzo, disatteso il primo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

